



ALLEGATO 5

CAPITOLATO TECNICO



1	PREMESSA	3
2	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	3
3	CARATTERISTICHE DEI BUONI ACQUISTO	3
3.1	BUONI USA E GETTA UTILIZZABILI IN UNICA SOLUZIONE	4
3.2	BUONI USA E GETTA CON IMPORTO A SCALARE	4
3.3	BUONI RICARICABILI	4
4	MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI	6
5	CALL CENTER	7
6	VERIFICHE ISPETTIVE	7
7	FLUSSO DATAMART	11
8	APPENDICE - FLUSSO DATAMART	11



1 Premessa

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Carburante per Autotrazione, mediante Buoni Acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

2 Caratteristiche tecniche dei prodotti

I carburanti erogati dal Fornitore devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle riportate nella tabella seguente:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Benzina Super Senza Piombo	EN228 (ultima edizione)
Gasolio autotrazione	EN590 (ultima edizione)

o, in caso di offerta di buoni utilizzabili per l'acquisto di GPL:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Benzina Super Senza Piombo	EN228 (ultima edizione)
Gasolio autotrazione	EN590 (ultima edizione)
Gas di Petrolio Liquefatti	EN589 (ultima edizione)

3 Caratteristiche dei buoni acquisto

Le caratteristiche minime che i Buoni Acquisto forniti dovranno soddisfare sono le seguenti:

- essere predisposti su supporto cartaceo e/o plastificato e riportare il nome commerciale e/o il logo e/o altri eventuali segni distintivi del Fornitore medesimo;
- consentire alle Amministrazioni Contraenti il rifornimento di Carburante per Autotrazione in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo del Fornitore presente nella rete stradale e autostradale del territorio italiano abilitato all'utilizzo di Buoni Acquisto;
- essere utilizzabili unicamente per l'acquisto di Carburante per Autotrazione;
- non dare diritto a resti in danaro ad alcun titolo;
- non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta punti;
- rientrare tra una o più delle seguenti categorie:



- 1) ***“usa e getta utilizzabile in unica soluzione”*** (cfr. par. 3.1);
- 2) ***“usa e getta con importo a scalare”*** (cfr. par. 3.2);
- 3) ***“ricaricabile”*** (cfr. par. 3.3).

3.1 Buoni usa e getta utilizzabili in unica soluzione

I Buoni di tipo ***“usa e getta utilizzabili in unica soluzione”*** sono Buoni Acquisto che, successivamente alla transazione, non prevedono alcun credito residuo.

Qualora forniti, i Buoni Acquisto di tipo ***“usa e getta utilizzabile in unica soluzione”*** dovranno avere un valore nominale unitario di **Euro 10,00**.

Il Fornitore potrà proporre, alle medesime condizioni economiche, Buoni Acquisto, con ulteriori valori nominali, **aggiuntivi** rispetto ai Buoni Acquisto con valore nominale da Euro 10,00.

È facoltà del Fornitore non accettare e quindi non dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che contengano un numero di buoni non multiplo di 10.

I Buoni dovranno avere una validità di almeno 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di accettazione di cui all'art. 7 della Convenzione.

3.2 Buoni usa e getta con importo a scalare

I Buoni di tipo ***“usa e getta con importo a scalare”*** sono Buoni Acquisto che possono essere utilizzati per tutto o parte dell'importo nominale fino a raggiungimento dello stesso. Nel caso di credito residuo, quest'ultimo dovrà essere riportato sullo scontrino rilasciato dal gestore al termine di ogni transazione.

Qualora forniti, i Buoni Acquisto di tipo ***“usa e getta con importo a scalare”*** dovranno avere un valore nominale unitario di **Euro 50,00**. Il Fornitore potrà proporre, alle medesime condizioni economiche, Buoni Acquisto, con **ulteriori** valori nominali, **aggiuntivi** rispetto ai Buoni Acquisto con valore nominale da Euro 50,00. Inoltre, i Buoni Acquisto con importo a scalare dovranno essere tali da consentire, alle Amministrazioni Contraenti che ne faranno richiesta, di ottenere informazioni sul credito residuo di ciascuna carta in formato elettronico (ad esempio: accesso da parte dell'Amministrazione ad aree protette di siti Internet del Fornitore, oppure mediante invio tramite posta elettronica, oppure tramite altro sistema concordato tra le parti).

I Buoni dovranno avere una validità di almeno 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di accettazione di cui all'art. 7 della Convenzione.

3.3 Buoni ricaricabili

I Buoni di tipo ***“ricaricabile”*** sono Buoni Acquisto che non riportano alcun valore facciale e che possono essere utilizzati per tutto o parte dell'importo residuo caricato. Nel caso di credito residuo, quest'ultimo dovrà essere riportato sullo scontrino rilasciato dal gestore al termine di ogni transazione.



L'Amministrazione Contraente, per ciascun Ordinativo di Fornitura, potrà ordinare n° 1 (un) buono ricaricabile ogni 100 Euro nominali ordinati (es.: se l'Ordinativo di Fornitura contiene un valore nominale di Euro 5.000, potranno essere richiesti, contestualmente, $n^{\circ} 5.000/100=50$ Buoni ricaricabili); è facoltà del Fornitore accettare e quindi dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che contengano un maggior numero di buoni.

I Buoni ricaricabili devono essere "al portatore" e quindi non devono essere associati né ad un veicolo (targa) né ad una persona fisica (codice fiscale) ma possono prevedere l'inserimento di un PIN da parte dell'utilizzatore.

Il Fornitore potrà proporre, alle medesime condizioni economiche, Buoni ricaricabili associati ad un veicolo (targa) e/o ad una persona fisica (codice fiscale) **aggiuntivi** rispetto ai suddetti Buoni "al portatore"; in questo caso il Fornitore dovrà assicurare la possibilità di ordinare n° 1 (un) buono ricaricabile ogni 50 Euro nominali ordinati (es.: se l'Ordinativo di Fornitura contiene un valore nominale di Euro 5.000, potranno essere richiesti, contestualmente, $n^{\circ} 5.000/50=100$ Buoni ricaricabili) e potrà porre un limite al numero di Buoni ordinabili per ciascun veicolo (targa) e/o ad una persona fisica (codice fiscale).

I Buoni ricaricabili forniti potranno prevedere un numero di ricariche massimo e/o un importo massimo complessivamente ricaricabile e/o un importo massimo per singola ricarica.

I Buoni forniti, a discrezione del Fornitore, potranno prevedere:

- a) un importo nominale di prima emissione maggiore di zero; in tal caso la carica di prima emissione nonché le successive ricariche saranno effettuate a cura del Fornitore.

L'importo nominale di ciascuna carica e di ciascuna ricarica dovrà essere utilizzabile dall'Amministrazione Contraente per una periodo di almeno 30 (trenta) mesi decorrenti:

- dalla data di accettazione di cui all'art. 7 della Convenzione nel caso di importo relativo a prima carica;
- dalla data di ricarica nel caso di importi relativi a ricariche.

e/o

- b) un importo nominale di prima emissione pari zero; in tal caso la carica di prima emissione nonché le successive ricariche saranno effettuate a cura dell'Amministrazione Contraente attingendo ad un conto/borsellino elettronico intestato dal Fornitore all'Amministrazione Contraente. Il suddetto conto/borsellino elettronico dovrà essere accessibile tramite area web riservata a clienti registrati e messa a disposizione dal Fornitore e dovrà prevedere almeno le seguenti funzionalità:

- visualizzazione dei movimenti di incremento dell'importo nominale del conto/borsellino elettronico con evidenza di data ed importo del movimento;
- visualizzazione dei movimenti di carica/ricarica di ciascuna singolo buono con evidenza di data ed importo del movimento;
- visualizzazione del credito residuo di ciascun singolo buono;
- gestione della ricarica dei buoni.



Con l'invio di Ordinativi di Fornitura successi al primo, l'Amministrazione Contraente potrà incrementare l'importo nominale del conto/borsellino elettronico ad essa intestato.

L'importo nominale di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere utilizzabile dall'Amministrazione Contraente per un periodo di almeno 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di accredito del conto/borsellino elettronico.

4 Modalità di calcolo dei corrispettivi

Il corrispettivo dovuto al Fornitore è calcolato applicando lo sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario ai prezzi rilevati dalla C.C.I.A.A. di Milano. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura e per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, l'Amministrazione Contraente dovrà corrispondere al Fornitore un importo (ID) comprensivo di IVA ed accise pari a:

- **Caso a):** l'Amministrazione Contraente è soggetta a regime ordinario di accise

$$ID = \frac{IM_o}{P_{CCM}} \times (P_{CCM} - S)$$

- **Caso b):** l'Amministrazione Contraente sottoposta ad un regime agevolato di accise (es.: Forze Armate¹ nazionali)

$$ID = \frac{IM_o}{P_{CCM}} \times \left[\left(\frac{P_{CCM}}{1 + iva} - A_o + A_A \right) * (1 + iva) - S \right]$$

dove :

- IM_o = importo nominale ordinato;
- P_{CCM} = prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano
 - relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio [eventuale 410/40 per il GPL]);
 - indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - "Rilevazione quindicinale" (periodo di rilevazione più recente);
 - "disponibile" alla data di ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi contenuti in ciascuna "Rilevazione quindicinale" sono considerati "disponibili" dal lunedì successivo alla data della "Rilevazione quindicinale" medesima;
- iva = aliquota iva (nella formula se l'aliquota iva è pari al 22%, iva è pari a 0,22)
- A_o = Accisa ordinaria per litro di Carburante per Autotrazione;
- A_A = Accisa agevolata per litro di Carburante per Autotrazione;
- S = sconto fisso di Euro _____ comprensivo di IVA per litro di carburante come risultante dall'Offerta Economica.

¹ Ai sensi del Telescritto ex Ministero delle Finanze n.7979 del 19/12/1996, "Per Forze Armate s'intende il complesso di uomini e mezzi, militarmente organizzato, destinato a difendere lo Stato. Le Forze Armate comprendono, così come indicato anche all'art. 2 del Codice Penale Militare di pace, le forze militari dell'Esercito (quindi anche l'Arma del Carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza, il cui inserimento tra le Forze Armate dello Stato è altresì sancito dalla legge 23 aprile 1959, n.189."



5 Call Center

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro la data di attivazione della Convenzione, un *Call Center* - un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati - che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica; in particolare, ed in modo non esaustivo, tale *Call Center* sarà competente per:

- richieste di informazioni circa la convenzione;
- ricezione e smistamento degli ordini;
- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione;
- richieste relative allo stato delle consegne.

Gli orari minimi di servizio del *call center* saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, i seguenti: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

6 Verifiche ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 in corso di validità - apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione previo benestare alla fatturazione emesso da Consip S.p.A..

I costi a carico del fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari a:

Lotto	Euro
1	20.600,00 (ventimilaseicento/00)
2	20.600,00 (ventimilaseicento/00)
3	20.600,00 (ventimilaseicento/00)

e comunque fino ad un importo massimo pari allo 0,1% del valore del fatturato risultante dalla rendicontazione delle fatture emesse secondo quanto riportato nell'appendice "Flussi Datamart" al presente documento.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato e nel successivo Schema delle Verifiche Ispettive. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione.



Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a 5 livelli (Conformità, Conformità con osservazioni, Non Conformità lieve, Non Conformità importante, Non Conformità grave) non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (Conformità/Non Conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “Non Conformità grave”.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.

L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.



SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti documentazione di gara	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1 Tempo di Consegna dei Buoni	<i>Caso a (data non concordata e consegna presso Unità Utilizzatrice sita Sicilia o Sardegna)</i> - termine massimo corrispondente al 19° (diciannovesimo) giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura. <i>Caso b (data non concordata e consegna presso Unità Utilizzatrice sita nel resto d'Italia)</i> - termine massimo corrispondente al 14° (quattordicesimo) giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura. <i>Caso c (data concordata)</i> - Data di Consegna coincidente con la data concordata.	Convenzione - Art. 2 lettera j) Condizioni Generali – Art. 3 comma 11	<i>Caso a</i> - Confronto della data di ricezione dell'Ordinativo con la data di consegna. <i>Caso b</i> - Confronto della data di ricezione dell'Ordinativo con la data di consegna. <i>Caso c</i> - Confronto della data concordata con la data di consegna.	In caso di data contrattuale: # Ordinativo di Fornitura; # Documento di accompagnamento; In caso di data concordata # Ordinativo di Fornitura # Eventuale documentazioni attestante comunicazioni intercorse quali, a mero titolo di esempio, email e fax.	Conformità: <i>caso a</i> - T≤=19 gg; <i>caso b</i> - T≤=14 gg; <i>caso c</i> - T= data concordata; Non conformità grave: <i>caso a</i> - T>19 gg; <i>caso b</i> - T>14 gg; <i>caso c</i> - T ≠ data concordata.	si
	A.2 (solo per buoni ricaricabili a cura dell'Amministrazione e Contraente) Tempo di incremento del conto/borsellino elettronico	Temine massimo corrispondente al 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura.	Convenzione - Art. 7 comma 8	Confronto della data di invio dell'Ordinativo con la data di movimentazione del conto/borsellino elettronico.	# Ordinativo di Fornitura; # Lista movimenti visualizzabile in area web riservata ai clienti registrati	Conformità: T≤=10 gg; Non conformità grave: T>10 gg.	si



Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti documentazione di gara	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità dei servizi integrativi di gestione	C. 1 Prezzi di Fatturazione	Applicazione dei prezzi di fatturazione secondo le regole di aggiornamento e calcolo previste dalla Convenzione	Convenzione - Artt. 7 e 9	Confronto tra i prezzi calcolati secondo le regole di aggiornamento previste dalla Convenzione e i prezzi riportati in fattura.	# File Configuratore Corrispettivi pubblicato sul Sito della Convenzione # Fattura emessa dal Fornitore.	Conformità: Corrispondenza tra i prezzi calcolati secondo le regole di aggiornamento previste dalla Convenzione e i prezzi riportati in fattura. Non conformità grave: Non corrispondenza tra i prezzi calcolati secondo le regole di aggiornamento previste dalla Convenzione e i prezzi riportati in fattura.	no



7 Flusso DATAMART

Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in appendice.

8 APPENDICE - Flusso DATAMART